

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABIO CESARE

Seduta del 10/06/2025

FATTO

Il ricorrente espone di aver concluso in data 7 novembre 2018 un contratto di cessione del quinto dello stipendio numero 674 con altro intermediario per un montante lordo a scadere di € 62.160,00 da rimborsare in 120 rate mensili da € 518,00 ciascuna, successivamente ceduto all'Intermediario resistente. Sostiene che il finanziamento è stato estinto anticipatamente con decorrenza 31 gennaio 2023 dopo il pagamento di 48 rate e che in relazione a detto contratto ha maturato il diritto alla restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata per complessivi € 3.845,02.

Afferma che in data 5 febbraio 2025 ha esperito infruttuosamente reclamo con il quale chiedeva la restituzione pro quota degli oneri e commissioni calcolando € 3.523,67 per commissioni e oneri non maturati e € 321,35 per commissioni di estinzione, applicando il criterio del pro rata temporis a tutte le voci di costo.

Con ricorso, il cliente chiede il rimborso pro quota degli oneri netti e commissioni non maturati per € 3.845,02, la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute, il rimborso delle spese di assistenza difensiva pari a € 200,00 o il diverso importo che il Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa, la refusione del contributo di euro 20,00 relativo alle spese

per la procedura e il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo.

L'Intermediario si oppone sostenendo di aver restituito al ricorrente i costi connessi con la durata del finanziamento e non maturati in sede di estinzione anticipata, quali in particolare gli interessi corrispettivi e i costi recurring non dovuti. Invoca l'applicazione delle disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa affermando che l'intermediario non è tenuto a restituire somme mai percepite. Sostiene che la questione deve essere esaminata alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Europea numero 555/23 che in assoluto scostamento dalla precedente pronuncia Lexitor ha affermato che in caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto alla riduzione dei costi recurring e non anche dei costi up front.

L'Intermediario precisa che come stabilito nel contratto di finanziamento sottoscritto dal ricorrente le voci di costo ricomprese quali up-front, ossia che non dipendono dalla durata del contratto e che sono imposte da un terzo rispetto ai costi imposti dal creditore, non rientrano nell'ambito di rimborso al consumatore. Evidenzia che il cliente si è rivolto liberamente ad un soggetto terzo professionista iscritto ad un elenco OAM e in quanto tale abilitato a svolgere attività di intermediazione finanziaria per mezzo del quale ha ottenuto il finanziamento oggetto del ricorso. Sostiene che i costi di intermediazione finanziaria consistono in somme destinate a remunerare un'attività assolutamente di natura up front perché afferente alla fase addirittura prodromica alla conclusione del contratto di prestito e che l'intermediario si è uniformato alle Istruzioni e alle Disposizioni di cui all'art. 6 DPR 180/1950 distinguendo in modo trasparente tra costi upfront e recurring all'interno del contratto liberamente firmato dal cliente. L'Intermediario conclude che coerentemente con quanto previsto dal contratto di finanziamento il cliente ha diritto alla sola riduzione proporzionale dei costi recurring del finanziamento già erogati. Chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia concerne la richiesta di rimborso di oneri sostenuti dal cliente a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di cessione del quinto dello stipendio. Il contratto è stato stipulato in data antecedente al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della riforma dell'art. 125-sexies del Testo Unico Bancario. Alle operazioni di cessione del quinto dello stipendio si applica la disciplina del credito al consumo e l'estinzione anticipata del contratto è disciplinata dall'articolo 125-sexies del TUB. Per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, la Corte Costituzionale con sentenza n. 263/22 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies comma 2 del Decreto Legge n. 73/21 limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia", confermando l'applicabilità dei principi della sentenza Lexitor anche ai contratti ante riforma. Il Decreto Legge n. 104/2023 convertito in legge n. 136/2023 ha successivamente chiarito che in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125-sexies TUB vigenti alla data di sottoscrizione, nel rispetto del diritto dell'Unione europea come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia, confermando la riduzione di tutti i costi sostenuti dal cliente, escluse le imposte.

Il Collegio di Coordinamento con decisione n. 26525/19 ha stabilito che in caso di estinzione anticipata il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito compresi i costi up front, distinguendo tra costi recurring per i quali

si applica il criterio di proporzionalità lineare e costi up front per i quali in assenza di diversa previsione pattizia vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi.

Nel caso di specie, il contratto è stato stipulato in data 7 novembre 2018 ed estinto anticipatamente il 31 gennaio 2023 dopo il pagamento di 48 rate su 120 totali. Le commissioni di intermediazione e le spese istruttoria costituiscono costi up front in quanto relative ad attività preliminari alla conclusione del contratto, mentre le commissioni di gestione costituiscono costi recurring. Applicando il criterio della curva degli interessi per i costi up front e il criterio pro rata temporis per i costi recurring, l'importo da riconoscere al cliente risulta pari a € 2.263,00 e non € 3.845,02 come complessivamente richiesto dal ricorrente, che ha erroneamente applicato il criterio del pro rata temporis a tutte le voci di costo senza distinguere tra le diverse tipologie di oneri, come risulta dalla seguente tabella:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 48.767,26	TAN	5,03%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	518,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/02/2019	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,54%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di intermediazione				4.972,80	Upfront	38,54%	1.916,29	0,00	1.916,29
Commissioni di gestione				220,80	Recurring	60,00%	132,48	132,49	-0,01
Spese istruttoria				900,00	Upfront	38,54%	346,82	0,00	346,82
Totale				6.093,60					2.263,10

Per quanto riguarda la richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, il Collegio osserva che il Collegio di Coordinamento con decisione n. 5909/20 ha stabilito che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che nella singola fattispecie l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito elementi specifici a supporto della propria richiesta limitandosi a una generica contestazione, pertanto tale domanda non può essere accolta.

Relativamente alla richiesta di restituzione di quote versate successivamente all'estinzione, il ricorrente non ha fornito alcuna evidenza probatoria a supporto di tale pretesa e secondo l'orientamento consolidato dei Collegi ABF grava sul ricorrente l'onere di dimostrare l'effettivo versamento di tali somme.

La richiesta di rimborso delle spese legali non trova accoglimento secondo l'orientamento consolidato dell'ABF che esclude il diritto alla rifusione delle spese di assistenza tecnica nel procedimento arbitrale, mentre gli interessi legali decorrono dalla data del reclamo quale atto di messa in mora.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento limitatamente all'importo di € 2.263,00, corrispondente al rimborso degli oneri non maturati calcolato secondo i criteri consolidati nell'orientamento ABF per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, mentre deve essere rigettato per la restante parte delle domande.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.263,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA